



Decisione n. 1499 del 26 marzo 2019

ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio
composto dai Signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente
Prof. M. Rispoli Farina - Membro
Cons. Avv. D. Morgante – Membro
Prof. Avv. G. Guizzi - Membro
Prof. Avv. G. Afferni - Membro

Relatore: Cons. Avv. D. Morgante

nella seduta del 4 marzo 2018, in relazione al ricorso n. 1764, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. La Ricorrente rappresenta di “aver investito gran parte dei propri risparmi in titoli della sola Banca”, odierna convenuta, essendo stata indotta da funzionario della medesima “ad acquistare, in più occasioni, i titoli azionari della Banca [...] versando la somma complessiva di circa € 53.320,35”. Più nello specifico, dichiara di essere stata indotta “ad acquistare le prime n. “1.100 azioni...” “...versando l’importo di € 10.340,00”, di “essere stata nuovamente contattata dal funzionario della Banca e indotta ad acquistare altre n. 1.600 azioni [...] versando un corrispettivo di circa € 15.040,00”,

operazione posta in essere nel 2011 e replicata nel 2012; infine, “nell’anno 2015, dapprima venivano trasferite [...] le n. 100 azioni [...] acquistate dalla madre [...] nell’anno 2008 e, sino ad allora detenute su un conto dossier titoli cointestato” e, “dietro espressa raccomandazione scritta della banca”, acquistava ulteriori n. 1.050 azioni, “per un controvalore di circa € 10.006,50”. In merito a tale complessiva operatività la Ricorrente lamenta:

- “l’invalidità di tutti gli acquisti dei titoli della Banca [...] per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli”, prevista dall’art. 23 del TUF e dell’art. 37, comma 1, del Regolamento Consob 16190/2007 (“Regolamento Intermediari”); in via subordinata, contesta l’invalidità delle operazioni di investimento “per mancanza della forma scritta degli ordini di acquisto convenzionalmente prevista ex art. 1352 c.c.”, rilevando anche che “la mancata compilazione per iscritto del questionario [di profilatura] è un vizio di forma che invalida i successivi acquisti”;
- la responsabilità contrattuale e precontrattuale dell’Intermediario, in quanto avrebbe posto in essere un comportamento contrario ai principi di diligenza, correttezza e trasparenza, sanciti dall’art. 21 del TUF, per avere l’Intermediario convenuto “omesso di raccogliere correttamente ed adeguatamente tutte le informazioni necessarie ai fini dell’investimento, sia in relazione all’esperienza e conoscenza, sia in relazione agli obiettivi di investimento”. A tal proposito, in merito al suo profilo soggettivo, evidenza di aver “lavorato come semplice operaia cucitrice dall’anno 2000 al 2008 e, dal 2008 sino ad oggi, svolge il ruolo di operatrice socio – sanitaria presso...”, nonché di non aver “mai eseguito alcun tipo di investimento in titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati e altamente rischiosi di modo che non poteva – di certo – conoscerne le caratteristiche e i relativi rischi”;

- l'omessa adozione delle *“precauzioni organizzative dovute in materia di conflitti di interessi e di informare [...] il cliente della fonte del conflitto di interessi”*;
- l'assenza di *“un'informazione adeguata in concreto”*, avendo la Banca non solo *“omesso di consegnare [...] la documentazione prevista dalla legge”* ma anche di fornire informazioni circa i *“rischi rilevanti a cui andava incontro [...] elementi fondamentali per un acquisto consapevole”*;
- l'inadempimento degli obblighi sanciti in capo all'Intermediario dagli artt. 40, 41 e 42 del Regolamento Intermediari, nella misura in cui non le è stata fornita informativa sulla *“inadeguatezza, sotto diversi profili, ovvero, in subordine, l'inappropriatezza, degli acquisti dei titoli [...] vendibili solo a clienti con un profilo di rischio medio – alto e non di certo all'odierna esponente”* che, *“unitamente alla madre, aveva concentrato i propri risparmi solo in semplici obbligazioni”* della Banca, senza aver *“mai eseguito alcun tipo di investimento in titoli illiquidi negoziati al di fuori dei mercati regolamentati”*; la Ricorrente sottolinea, a questo proposito, che *“tali obbligazioni vennero acquistate nel 2010 e conservate fino al 2015, allorquando, giunte a scadenza, dietro raccomandazione scritta della banca, vennero utilizzate proprio per acquistare altre azioni”* della Banca stessa;
- l'eccesso di concentrazione nel proprio portafoglio di titoli emessi dalla Banca, che avrebbe venduto *“dietro espressa raccomandazione scritta [...] solo i propri titoli [...] liquidi e altamente rischiosi”*;
- l'inadempimento degli obblighi indicati nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 in materia di strumenti finanziari illiquidi, del tutto disattesi.

2. L'Intermediario, dopo aver richiamato l'operatività posta in essere dalla cliente odierna Ricorrente ed i relativi questionari MiFid, replica alle doglianze di parte attorea affermando *“che il set informativo e*

documentale” sottoscritto dalla Ricorrente sarebbe stato “*del tutto conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento*” avendo, tra l’altro, la cliente sia “*all’atto di adesione alla Compagine Societaria*” che “*in fase di sottoscrizione degli aumenti di quota sociale (2011,2012 e 2015)*”, dichiarato espressamente “*di conoscere ed accettare tutte le disposizioni contenute nello Statuto Sociale avendone preso visione e di assumere tutti gli obblighi relativi alla qualità di socio*”, prendendo atto del fatto che “*la Banca ha un conflitto d’interesse nell’operazione in esame in quanto è allo stesso tempo emittente e intermediario*”.

L’Intermediario contesta, inoltre, quanto affermato dalla Ricorrente sulla “*mancata conoscenza in materia*” finanziaria, richiamando in merito le risultanze del Questionario sottoscritto il 26 agosto 2010, unitamente alla cointestataria del *dossier* titoli, e di quello successivamente sottoscritto dalla sola Ricorrente nel 2015. A tal proposito parte Resistente aggiunge di aver correttamente raccolto le informazioni dalla cliente, sottoponendole “*i questionari di profilatura del 2010 e del 2015*” nel rispetto della normativa *ratione temporis* vigente, ritenendo di non poter “*essere in alcun modo considerata inadempiente in relazione a disposizioni sopravvenute (Linee Guida ESMA emesse nel 2012)*”. In particolare, l’Intermediario rileva che “*per le operazioni poste in essere dal 2010 al 2012 [...] il profilo di rischio attribuito alla cliente in fase di valutazione del questionario di profilatura sottoscritto era “medio – alto” divenuto poi “medio” con la sottoscrizione del questionario 2015*”, quindi “*assolutamente congruo con le operazioni poi poste in essere*”. Da ultimo, a tal riguardo, rileva come l’esito del questionario 2017 non possa essere preso in considerazione non solo e tanto perché la Ricorrente “*aveva certamente tutto l’interesse a fare strumentalmente emergere un profilo di investimento più conservativo*”, quanto e soprattutto per il fatto che esso “*non può in alcun modo influire retroattivamente (né invalidare) le dichiarazioni rese in precedenza che non apparivano e tutt’ora non appaiono divergenti rispetto alle caratteristiche dello stesso*”.

Quanto al profilo di rischio proprio dello strumento finanziario di che trattasi, aggiunge che esso *“non è statico ma dinamico”*, sostenendo che *“al momento della sottoscrizione, il titolo “azioni...” era classificato a “rischio basso”, quindi ampiamente sottoscrivibile”* dalla cliente, che *“autorizzava ed espressamente richiedeva l’operazione”*; oltre ciò *“al momento della sottoscrizione del titolo [...] lo stesso aveva un grado di liquidità sicuramente maggiore rispetto a quello assunto al momento dell’ordine di cessione”* poi impartito, del che la cliente ha avuto modo di prendere contezza attraverso i rendiconti periodici regolarmente trasmessi.

Con riferimento, poi, all’asserita violazione della Comunicazione Consob n. 909104/2009 sui titoli illiquidi, la Banca rappresenta preliminarmente che le proprie azioni *“al momento della sottoscrizione, non erano classificati come illiquidi”*, in quanto la liquidità era assicurata dal sistema di negoziazione interno, dal cui avvio *“nessun ordine di vendita era stato evaso con tempi di attesa superiori a 90 giorni”*; inoltre, nella *“informativa contenuta negli estratti conto inviati all’investitore è stato dato atto dell’intervenuto peggioramento del rischio relativo al titolo in esame, da “medio” a “medio – alto”*, aggiungendo che *“nelle schede di adesione relative all’aumento di capitale promosso dalla Banca nel 2013 si dava atto del fatto che, da un punto di vista statistico, i tempi di smobilizzo delle azioni erano storicamente inferiori ai 90 giorni, ma che tale circostanza non comportava evidentemente alcuna garanzia per il futuro in merito ai tempi di smobilizzo delle azioni medesime”*.

Parte convenuta ritiene, altresì, di aggiungere come *“la motivazione principale del ricorso in esame rinvenga dal ritardo nella cessione delle azioni in possesso”* della Ricorrente, adducendo una serie di elementi fattuali finalizzati a dimostrare come tale ritardo non sia, tuttavia, imputabile alla stessa, avendo anche reso edotta l’odierna Ricorrente dell’avvenuta ammissione delle azioni di che trattasi sul sistema multilaterale di negoziazione Hi-Mtf e della contestuale disattivazione del sistema di negoziazione interno. Inoltre, mentre ordinariamente il

mutamento della sede di negoziazione *“in ragione delle differenti caratteristiche degli ordini”* ne comporta la decadenza, *“al fine di facilitare il passaggio alla nuova sede di negoziazione, ha mantenuto la priorità temporale degli ordini originariamente impartiti nel sistema di negoziazione interno”*. La mancata esecuzione degli ordini di cessione, quindi, non può ricondursi all’inadempimento dei doveri gravanti sull’Intermediario, sul quale ricadrebbe esclusivamente l’obbligo di assicurare l’esecuzione *“degli ordini di vendita delle azioni... impartiti dai clienti secondo un ordine cronologico”*, considerato che *“in nessuna della documentazione citata né in altra documentazione consegnata alla clientela, si fa riferimento all’impegno assunto dalla Banca ad evadere gli ordini di cessione [...] nel termine massimo di 90 giorni”*. Sotto tale aspetto, l’Intermediario richiama a sostegno della correttezza del proprio operato alcune decisioni dell’Ombudsman Giurì Bancario.

L’Intermediario ricorda che gli ordini di vendita impartiti dal Ricorrente il 26/9/2017 e il 16/11/2017 per la totalità delle azioni detenute non sarebbero stati eseguiti in quanto decaduti decorso il termine di validità. Peraltro, da ultimo l’Intermediario contesta quanto asserito dalla Ricorrente in merito all’ordine di vendita asseritamente impartito in data 27 agosto 2015, in quanto *“in tale data non richiedeva la cessione delle proprie azioni, bensì ne acquistava nr. 1.050”*.

3. Il Ricorrente nelle sue deduzioni integrative:

- evidenza preliminarmente che *“la Banca ha completamente omesso di depositare un contratto di amministrazione, deposito e negoziazione titoli validamente sottoscritto dalle parti prima dell’anno 2011”*, con conseguente invalidità *“dell’acquisto eseguito in data 26.8.2010, per mancanza della forma scritta ad substantiam del contratto di deposito, amministrazione e negoziazione titoli e il conseguente diritto [...] a ottenere la restituzione dell’importo così investito di € 10.340,00”*;

- *“disconosce formalmente [...] la firma apposta sull’ultima pagina del [...] questionario di profilatura datato 22.5.2015”* come *“risulta comprovato dalla perizia calligrafica eseguita dal Consulente Grafologo..., il quale ha riconosciuto come apocrifa la firma apposta sul documento disconosciuto”*; sulla base di tale considerazione, il Ricorrente ritiene invalido l’ordine *“di acquisto eseguito in data 27.8.2015 in quanto eseguito in assenza di un valido questionario MiFID (quello del 2010 era, infatti, oramai scaduto)”*;
- ribadisce quanto già affermato nel ricorso in merito all’inidoneità della mera consegna della documentazione informativa a far ritenere assolto il dovere dell’Intermediario di fornire *“un’informazione adeguata in concreto”* all’investitore; a sostegno di tale ricostruzione, il Ricorrente richiama precedenti pronunce giurisprudenziali e di questo Arbitro, rappresentando conclusivamente che *“nessun documento esibito dalla banca è idoneo a dimostrare che l’intermediario abbia informato chiaramente [...] che l’azione venduta era un prodotto illiquido, privo di rating e, pertanto, altamente rischioso”*;
- con riferimento alla violazione delle disposizioni contenute nella Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009, ribadisce che, negando la natura illiquida delle proprie azioni, la Banca avrebbe implicitamente ammesso di non aver *“rispettato i più stringenti obblighi previsti dalla Comunicazione”*, mentre *“a nulla rileva il sistema di negoziazione interno previsto dalla banca che, comunque, non poteva mai assicurare lo scambio e rendere titoli che, di certo, non lo erano”*. Il Ricorrente, quindi, ricorda che in *“un’analogica vicenda”* questo Arbitro ha statuito che *“l’intermediario convenuto non ha dato alcuna prova di aver messo a disposizione il set specifico e rafforzato di informazioni prescritto dalla Comunicazione Consob sui titoli illiquidi, né in sede di sottoscrizione delle azioni di cui trattasi, né successivamente”*;

- ribadisce la contestazione formulata sulla profilatura dei prodotti finanziari sottoscritti ricordando che, mentre la Banca *“sulla base di considerazioni apodittiche, unilaterali e opinabili autonomamente valutava le proprie azioni con un rischio “medio” o addirittura “basso”,* questo medesimo Arbitro ha già ritenuto che l’assegnazione di un profilo di rischio “medio” alle azioni in parola *“non può che suscitare quantomeno forti perplessità in termini di ragionevolezza, non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi”,* con l’effetto che nel caso di specie gli strumenti finanziari sarebbero da ritenersi *“assolutamente inadeguati rispetto al profilo di rischio basso”* della Ricorrente;
- con riguardo alla profilatura, dopo aver ribadito quanto già rappresentato sull’asserita falsità della sottoscrizione apposta sul questionario 2015 con conseguente invalidità dell’ordine impartito in data 27 agosto 2015, segnala la presenza di una *“serie di evidenti criticità e risposte inverosimili e prive di qualsivoglia fondamento fattuale”* all’interno del questionario 2010 contestando, in primo luogo, il fatto che *“risulta (assuntamente) raccolto dalla banca in assenza di un accordo tra i cointestatari”* e, quindi, in violazione degli *Orientamenti ESMA su alcuni aspetti dei requisiti di adeguatezza della direttiva MIFID*. Infatti, secondo l’Orientamento n. 7, avrebbe dovuto essere presa in considerazione la figura della propria madre, cointestataria del *dossier* titoli, essendo *“la persona con la situazione finanziaria più debole [...] con obiettivi di investimento più prudentiali [...] con le minori competenze ed esperienze”*; sulla base di tale considerazione, la Ricorrente contesta la validità degli esiti di tale Questionario e, quindi, delle operazioni eseguite successivamente ribadendo, comunque, la sua incompetenza in materia e la sua volontà, al tempo, *“di voler investire solo in prodotti semplici e assolutamente non rischiosi”,*

come indirettamente confermato *“dall’odierna controparte a pag. 5 delle avverse controdeduzioni”* in cui riconosce che la Ricorrente *“in passato, aveva concentrato i propri risparmi solo in titoli obbligazionari”*;

- contesta, infine, le risultanze del questionario 2015 in quanto ivi si *“fa un ricorso eccessivo all’autovalutazione [...] presenta una serie di risposte relative ad una “pregressa esperienza in ambito finanziario” e ad una presunta “conoscenza degli strumenti finanziari” assolutamente inverosimili [...] evidenzia, comunque la volontà di non investire in strumenti a lungo termine”*, rileva anche come questo Arbitro abbia già avuto modo di chiarire che il fatto che i questionari di profilatura vengano redatti poco prima dell’ordine di acquisto *“costituisce un indice sintomatico del fatto che... non possa ritenersi espressione di spontanee dichiarazioni della cliente” (Decisione n. 184 del 12 gennaio 2018)”*.

4. In sede di repliche finali, l’Intermediario *“con riferimento a tutte le contestazioni presenti nella memoria di replica”* rileva come le stesse *“siano le medesime già avanzate dalla ricorrente nel ricorso”*, a cui ritiene di aver *“già ampiamente fornito riscontro nelle controdeduzioni”* formulate. Con riferimento alla doglianza in ordine all’assenza di un accordo teso all’individuazione di quale cointestatario doveva essere soggetto all’attività profilatura, la Banca rileva come il *“questionario di profilatura in esame risulta sottoscritto da entrambe le cointestatarie del rapporto e, quindi, non comprendiamo come lo stesso possa essere stato raccolto dalla Banca “in assenza di accordo tra cointestatari”*. Con riferimento alle risultanze della perizia presentata da controparte asserisce che *“attesi i tempi stringenti di replica concessi [...] risulta del tutto impossibile controbattere”* ad una perizia le cui *“risultanze sono “forzatamente” rivolte a favore della Ricorrente”*, ad ogni buon conto contestandone l’esito essendo stata *“effettuata facendo riferimento ad una fotocopia”* e che contiene il

riconoscimento di una somiglianza “*quantomeno formale*” tra le sottoscrizioni messe a confronto.

DIRITTO

1. Stanti le evidenze disponibili in atti, non può non essere affermata, anzitutto, la fondatezza della domanda di nullità delle operazioni d’investimento poste in essere dall’odierna Ricorrente in data antecedente al 24.01.2011, per assenza della forma scritta del contratto-quadro, richiesta *ad substantiam actus* dall’art. 23 del TUF. Infatti, la Banca ha prodotto esclusivamente la copia di un contratto-quadro in data 24 gennaio 2011, il che all’evidenza non può sanare il vizio di forma relativo all’operatività precedente.

2. Quanto al disconoscimento della sottoscrizione apposta dalla cliente al questionario MiFID datato 22 maggio 2015 (finalizzato a contestare la validità dell’operazione d’investimento eseguita il 2 settembre 2015), la Ricorrente allega perizia redatta da un consulente grafologo all’uopo nominato.

In proposito, in presenza di fattispecie analoghe, questo Collegio (v. decisioni n. 115 del 21 novembre 2017 e n. 155 del 20 dicembre 2017) ha ritenuto “*che se, per un verso, anche nel procedimento avanti all’ACF non è in astratto precluso conoscere della falsità della sottoscrizione di documenti contrattuali, una simile indagine non può tuttavia prescindere almeno dalla produzione, da parte del ricorrente, di una perizia grafologica, o di altra documentazione di tipo tecnico, che possa eventualmente essere sottoposta al contraddittorio con il resistente, e su cui si possa quindi, in via finale, esprimere l’apprezzamento dell’Arbitro; un apprezzamento che altrimenti, in assenza della produzione di una perizia, sarebbe sprovvisto di una base di oggettività.*” (decisione n. 704 del 31 luglio 2018).

Ciò posto, l’onere probatorio gravante sul ricorrente è stato, nel caso di specie, assolto producendo una perizia che, tuttavia, non sembra esprimersi in modo definitivo e perentorio sul quesito posto (“*valutazione espressa in termini di elevata probabilità in quanto è stato possibile esaminare soltanto una fotocopia del documento contestato*”).

E' pur vero, tuttavia, che, a fronte della perizia prodotta dalla Ricorrente, l'Intermediario ha omesso di produrne una propria, sia pur adducendo ragioni di ristrettezza dell'arco temporale a sua disposizione.

Va altresì rilevato che, ad ogni modo, anche a prescindere dalla riconducibilità o meno alla Ricorrente della sottoscrizione apposta al questionario 2015, resta ferma la criticità che inficia il successivo ordine di acquisto datato 2 settembre 2015, avendo la Banca esplicitamente ammesso, in sede di controdeduzioni difensive, di averne espressamente raccomandato l'esecuzione, come anche confermato dalle risultanze agli atti, in palese violazione con il divieto di formulare raccomandazioni d'investimento su prodotti di propria emissione previsto nel contratto-quadro di riferimento.

3. Deve, poi, rilevarsi che i questionari rilevanti in questa sede sono esclusivamente quelli utilizzati all'atto dell'esecuzione delle singole operazioni di investimento, dovendosi escludere, quindi, dallo scrutinare il questionario 2017.

Ciò precisato, le doglianze formulate dalla Ricorrente sono condivisibili con riferimento agli esiti del questionario compilato il 26 agosto 2010, stante che, come confermato dall'analisi degli estratti conto inseriti agli atti, a tale data erano presenti nel *dossier* titoli cointestato con la madre esclusivamente 100 azioni della Banca con un'inesistente esperienza finanziaria pregressa.

Pertanto, la Banca ha riconosciuto alla Ricorrente un profilo di rischio "Medio – Alto" non sulla base di una dichiarazione sintetica posta a conclusione del questionario di profilatura, bensì all'interno del contratto quadro stipulato successivamente. Il riconoscimento di tale profilo di rischio risulta discutibile non solo in ragione dell'evidenziato contrasto con le risultanze agli atti – devono infatti considerarsi non soltanto gli elementi ricavabili dagli estratti conto agli atti, ma anche le indicazioni relative sulla professione della Ricorrente – ma anche considerato che il profilo di rischio emergente non appare univocamente interpretabile nel senso indicato dalla Banca. Infatti, nel contratto quadro sottoscritto mesi dopo la compilazione del questionario di che trattasi risultano

indicati due profili di rischio (medio e medio-alto), il che rende non attendibili, quantomeno in *parte qua*, le risultanze del questionario stesso

4. Sull'inadeguatezza degli strumenti finanziari proposti e sull'eccesso di concentrazione, inoltre, non può che destare perplessità il fatto che l'Intermediario abbia riconosciuto ai propri titoli azionari, al tempo, un profilo di "rischio basso" e ciò "non solo in considerazione del fatto che trattavasi, comunque, di capitale di rischio ma, e soprattutto, per la loro natura di strumenti illiquidi, che in quanto tali espongono il risparmiatore non solo al rischio di possibile perdita prospettica dell'intero capitale investito ma anche a quello ben più concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli. Il che, a ben vedere, è ciò che è accaduto nel caso di specie" (decisione n. 127 del 29 novembre 2017 e numerose altre di identico tenore). Condivisibili sono, dunque, le doglianze a tal proposito formulate dalla Ricorrente e ciò nel caso in esame anche in considerazione dell'eccesso di concentrazione in strumenti finanziari emessi dalla Banca nel relativo *dossier* titoli.

5. Parimenti accertata deve ritenersi la violazione delle previsioni informative di cui alla Comunicazione CONSOB 9019104/2009 in tema di strumenti finanziari illiquidi, potendosi a tal proposito richiamare quanto questo Collegio ha già avuto modo di rilevare in un'analoga occasione: "la difesa del resistente è basata sulla – apodittica – affermazione che tale informativa non sarebbe stata dovuta, perché le azioni [...] non sarebbero state illiquide al momento in cui le operazioni di investimento sono state effettuate, ma lo sarebbero divenute successivamente. Ebbene [...] se è vero che la liquidità, così come per converso l'illiquidità, di uno strumento finanziario è una situazione di fatto, e che dunque è ben possibile, con riferimento ad un medesimo strumento finanziario, che quella situazione si modifichi nel corso del tempo, sicché uno strumento che prima era liquido divenga illiquido, o viceversa, vero è anche che in presenza di una situazione di fatto [...] in cui il titolo è da tempo pacificamente illiquido – come nota il Ricorrente, e come in definitiva ammette lo stesso resistente [...] – è evidentemente preciso onere

dell'intermediario fornire una prova adeguata del fatto contrario, vale a dire del fatto che, invece, alla data dell'operazione di investimento esisteva la asserita condizione di liquidità. [...] Orbene, poiché nel caso di specie l'intermediario – per giustificare di non aver fornito le informazioni di dettaglio prescritte dalla Comunicazione CONSOB del marzo 2009 – si è limitato ad allegare genericamente che al momento degli investimenti per cui è controversia le azioni sarebbero state da esso “classificate” come liquide, ma senza fornire alcuna prova dell'effettivo grado di liquidità a quella data, deve ritenersi accertato anche l'ulteriore inadempimento del resistente ai propri specifici obblighi di informazione” (decisione n. 380 del 13 aprile 2018).

6. Né l'Intermediario ha fornito elementi probatori atti a contrastare quanto asserito dalla Ricorrenti sulle carenze del *set* informativo messo a sua disposizione.

Sotto tale aspetto, le doglianze avanzate inducono a richiamare altre pronunce rese da questo Collegio, secondo cui la formale sottoscrizione di dichiarazioni attestanti la presa visione di documentazione relativa allo strumento finanziario sottoscritto deve considerarsi insufficiente a far ritenere assolto adeguatamente l'obbligo informativo gravante sull'Intermediario (fra molte, v. già la decisione n. 11 del 7.7.2017); in particolare, *“la mera pubblicazione e messa a disposizione di un prospetto di offerta non è sufficiente a far ritenere che siano correttamente adempiuti gli (ulteriori e finalisticamente differenziati) obblighi di informazione che l'intermediario, in quanto tale, è tenuto ad osservare nei confronti della clientela”, in quanto “l'intermediario (ancorché anche emittente) che fornisce un servizio di investimento [...] non può all'evidenza limitarsi ad informare la clientela della circostanza che è stato pubblicato un prospetto informativo e che tale prospetto è disponibile per gli interessati” (decisione n. 71 del 6.10.2017).*

7. Stante tutto quanto sopra rilevato, parte Ricorrente ha diritto di vedersi liquidato a suo favore, verso restituzione a sua volta di n. 1.100 titoli azionari, l'importo di euro 10.340,00 di cui al primo ordine di acquisto – da intendersi nullo - del 26.08.2010.

Quanto alle restanti operazioni, Parte Ricorrente ha diritto di essere risarcita del danno occorso, per un importo pari a € 40.086,50.

Devono, peraltro, considerarsi escluse da ambiti valutativi in questa sede le azioni sottoscritte dalla madre della Ricorrente e successivamente confluite nel *dossier* titoli in esame, non essendo state formulate doglianze che esplicitamente si riferiscano ad esse.

Occorre, poi, detrarre i dividendi percepiti dalla Ricorrente, al netto di quelli derivanti dal possesso delle azioni sottoscritte dalla madre, in quanto come detto esterne al perimetro del presente ricorso (€ 856,79).

Inoltre, in linea con precedenti decisioni assunte da questo Arbitro in relazione a fattispecie analoghe, deve detrarsi anche il valore delle azioni tuttora detenute dalla Ricorrente, quotate sul mercato HI-MTF. Posto che a tali strumenti finanziari è stato riconosciuto il valore unitario di € 2,38 – in occasione dell'ultimo contratto concluso lo scorso 8 febbraio – a tale pacchetto azionario (n. 4.391 titoli) può essere attribuito il valore complessivo di € 10.450,58

In conclusione, alla Ricorrente deve essere riconosciuto:

- l'importo di € 10.340,00 investito nel primo acquisto, nullo, del 26.08.2010, a fronte della restituzione all'Intermediario dei relativi titoli;
- un risarcimento pari a € 28.779,13 che, rivalutato, trattandosi di debito di natura risarcitoria e dunque di valore, si attesta a € 29.412,27;
- sulle dette somme spettano, altresì, gli interessi legali dalla data della presente decisione sino al soddisfo.

PQM

Il Collegio, in accoglimento del ricorso nei termini sopra precisati, dichiara l'Intermediario tenuto a corrispondere alla Ricorrente, a titolo di restituzione, l'importo di € 10.340,00, a fronte delle restituzione dei pertinenti titoli, e, a titolo di risarcimento del danno, la somma rivalutata di € 29.412,27, oltre agli interessi legali sulle somme così liquidate, dalla data della presente decisione sino al soddisfo, e fissa il termine per l'esecuzione in trenta giorni dalla ricezione della decisione.

Entro lo stesso termine l'Intermediario comunica all'ACF gli atti realizzati al fine di conformarsi alla decisione, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016.

L'Intermediario è tenuto a versare alla Consob la somma di € 400,00, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del citato regolamento, adottato con delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, secondo le modalità indicate nel sito istituzionale www.acf.consob.it, sezione "Intermediari".

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi